

COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

SERVIZI AMMINISTRATIVI

tel. 0776-956021

fax 0776-956501

C.F. 81000250605

c.a.p. 03040

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE ED EX O.N.M.I.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Funzioni

Il Comune esercita le funzioni amministrative in materia di assistenza di cui all'art. 151 della legge regionale 6.8.1999, n. 14, ai sensi dell'art. 4-bis della predetta legge regionale.

Art. 2 Beneficiari

Gli interventi socio-assistenziali sono rivolti alle seguenti categorie previste dall'art. 151 della L.R. n. 14, del 6.8.1999, e successive modificazioni.

L'intervento del Comune è rivolto ai cittadini italiani residenti nel territorio comunale e che versino in condizione di disagio economico.

Usufruiscono di detti servizi anche gli stranieri, purché siano in regola con il permesso di soggiorno e versino i condizioni di disagio economico.

Art. 3 Finalità

L'intervento del Comune è rivolto a prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale, che possono provocare situazioni di bisogno e fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro.

Art. 4 Presentazione della domanda e documentazione

L'istruttoria viene avviata a seguito di apposita domanda, in carta semplice, presentata dagli interessati al Comune, corredata dalla seguente documentazione in carta semplice:

1. certificato di nascita del minore;
2. certificato di esistenza in vita del minore;
3. stato di famiglia;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di provvedere direttamente al mantenimento del figlio per il quale chiede l'assistenza;
5. dichiarazione sostitutiva unica(ISE)

6. quant'altro sia ritenuto utile per conoscere la grave situazione in cui si trova il nucleo familiare ed i motivi per cui viene richiesto l'intervento assistenziale a favore del minore;
7. certificazione d'iscrizione all'Ufficio del Collocamento degli esercenti la potestà genitoriale;
8. attestato di frequenza del minore se in età scolare.

Art. 5

Condizioni che determinano l'intervento

La situazione di bisogno è determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare;
- b) esistenza di circostanze a causa delle quali i soggetti siano esposti a rischio di emarginazione, di disadattamento e di abbandono.

Art. 6

Tipologia dell'assistenza

L'assistenza viene prestata mediante:

- a) erogazione di sussidi domiciliari mensili;
- b) erogazione di contributi una tantum;
- c) assunzione rette a semiconvitto.

CAPO II

EROGAZIONE DI SUSSIDI

Art. 7

Sussidi domiciliari

La concessione di sussidi domiciliari consiste in contributi in denaro. Possono avere il carattere della continuità (quale integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni fondamentali) o della straordinarietà (per occasionali situazioni di emergenza) o di specificità (finalizzata ad esigenze e bisogni particolari).

Art. 8

Misura del sussidio domiciliare

La misura del sussidio domiciliare, per ogni minore, viene stabilita nella seguente misura:

- a) per minore ex O.N.M.I. € 50 mensili;
- b) per minore riconosciuto dalla sola madre, € 80 mensili.

Art. 9

Misura e durata dell'assistenza domiciliare

L'assistenza, che viene erogata in rate bimestrali posticipate, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e viene corrisposta perdurando lo stato di bisogno del nucleo familiare, fino alla data di compimento del 15° anno di età, per figli minori riconosciuti dalla sola madre, e fino al compimento del 5° anno di età, per figli legittimi di famiglie bisognose.

Art. 10
Decadenza dal diritto all'assegno mensile

L'erogazione dell'assegno mensile è, in ogni caso, condizionato al perdurare dei presupposti per l'ammissione all'assistenza e viene a cessare automaticamente per i seguenti motivi:

- a) trasferimento di residenza dell'assistito;
- b) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di allontanamento dalla casa materna o di decadenza della potestà genitoriale.

Art. 11
Riammissione all'assistenza

Qualora sia intervenuta la cessazione dell'assistenza per uno dei motivi di cui all'articolo precedente, la riammissione al beneficio è subordinata alla presentazione di nuova documentata domanda ed a nuovi accertamenti d'ufficio. L'eventuale riammissione in assistenza sarà disposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 12
Convivenza

Lo stato di convivenza della genitrice nubile non fa perdere i benefici dell'assistenza economica.

Art. 13
Provvedimento di ammissione all'assistenza e verifica

Il provvedimento di ammissione all'assistenza viene adottato dal Responsabile del Servizio competente, sulla base di documentata indagine circa le condizioni socio-ambientali ed economiche del minore e dei tenuti per legge agli alimenti, nonché sulla base di ogni altro elemento di valutazione acquisito.

Il Responsabile del Servizio verifica costantemente i requisiti per la continuazione e riferisce all'Amministrazione Comunale.

CAPO III
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 14
Assistenza economica straordinaria

I beneficiari, già in godimento dell'assistenza da parte del Comune, con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli posso avanzare richiesta di assistenza economica straordinaria per i propri figli assistiti, qualora versino in situazioni di bisogno particolare e contingente.

Le forme tipicamente previste di assistenza economica straordinaria sono le seguenti:

- a) sussidi annuali scolastici, di istruzione e di formazione professionale, per un ammontare pari al 50% delle spese documentate fino ad un massimo di € 150;
- b) parziale rimborso di spese particolari per assistenza farmaceutica e medico specialistica, effettuata nelle strutture pubbliche fuori dal Distretto ASL, in misura da definirsi in rapporto all'entità delle spese stesse ed alle condizioni familiari.

Il provvedimento di erogazione di assistenza economica straordinaria viene adottato dal Responsabile del Servizio, previa valutazione delle situazioni di bisogno particolari che hanno motivato la presentazione della relativa domanda.

CAPO IV RICOVERO IN ISTITUTI, CASE FAMIGLIA

Art. 15 Assunzione rette

Per i minori assistiti riconosciuti dalla sola madre, in alternativa al sussidio domiciliare, il Comune assume l'onere delle rette di ricovero, in convitto o semiconvitto, presso Istituti o Case famiglia a ciò abilitate e previa accettazione.

Per ottenere tale assistenza, la madre dovrà inoltrare apposita domanda indicante la scelta ed esplicita rinuncia al sussidio domiciliare percepito.

Il Responsabile del Servizio dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita relazione indicante la convenienza dal punto di vista sociale del collocamento del minore presso l'Istituto.

E' ammessa, in qualunque momento, la scelta da parte della madre del sussidio domiciliare in alternativa al collocamento in Istituto, previa domanda e relazione del Responsabile del Servizio circa l'opportunità della vita in famiglia del minore.

Il ricovero in Istituti è obbligatorio quando viene disposto dalla Magistratura.

(reg . ass. minori)